

sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione", di competenza statale, o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" di competenza regionale;

c) qualificare l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;

d) sostenere e migliorare l'offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la programmazione e la promozione di percorsi universitari integrativi, diretti a favorire lo sviluppo tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la ricerca e la terza missione;

e) rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi economici e servizi dedicati.

2. Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto dell'autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.

Art. 28 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione.

(parere favorevole della regione)

1. Alla Regione spetta l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo, nel rispetto dei parametri stabiliti a livello nazionale, la relativa dotazione dell'organico e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano

Art. 28- Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta di istruzione.

<p>pluriennale adottato d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche.</p> <p>2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale attraverso il quale realizzare l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente.</p>	
<p>Art. 29 - Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale. (parere favorevole della regione)</p> <p>1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze statali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell'articolo precedente.</p>	<p>Art. 29 - Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale.</p>
<p>Art. 30 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni ITS. (parere favorevole della regione)</p> <p>1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie</p>	<p>Art. 30 - Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle fondazioni</p>

<p>scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria.</p>	
<p>Art. 31 - Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari. (parere favorevole della regione)</p> <p>1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d'intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.</p> <p>2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.</p> <p>3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.</p>	<p>Art. 31 - Competenze in materia di programmazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari</p>
<p>Art. .. - Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica.</p>	<p>Art. - Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica.</p> <p>1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città</p>

	<p>metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei fondi nazionali.</p>
<p>Art. .. - Competenze legislative in materia di diritto allo studio.</p>	<p>Art. - Competenze legislative in materia di diritto allo studio.</p> <p>1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi integrati che favoriscano l'integrazione sociale e la riduzione dell'abbandono scolastico, nonché al fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine:</p> <p>a) alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie;</p> <p>b) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;</p> <p>c) alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario.</p> <p>2. Nei suddetti Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia.</p>
<p>Art. 32 - Competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese, della ricerca scientifica e tecnologica. (parere favorevole della regione)</p> <p>1. Ulteriori competenze legislative ed amministrative nelle materie del commercio con l'estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l'Unione europea per:</p> <p>a) promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell'innovazione</p>	<p>Art. - Competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese, della ricerca scientifica e tecnologica.</p>